

PLENUM 9 OTTOBRE 2006

Ricorrente Sig :

Contro

Amministrazione resistente: Liceo classico scientifico di

Fatto

Il sig., padre di, a seguito dell'esito negativo degli esami per il passaggio dal secondo al terzo anno del corso di studio di istruzione secondaria superiore, presso il Liceo classico di, della propria figlia, ha presentato, in data 20 giugno 2006, istanza di accesso al Liceo classico scientifico al fine di avere copia dei seguenti documenti relativi alla propria figlia

- 1. verbale di scrutinio finale;*
- 2. verbale scrutinio primo quadrimestre;*
- 3. registro professori delle varie materie degli anni in corso.*

A seguito del formarsi del silenzio rigetto per scadenza del termine di trenta giorni prescritto dalla legge, il sig. ha inviato una nota, in data 10 agosto 2006, alla scrivente Commissione, alla Prefettura di, al Provveditorato agli Studi di, chiedendo a ciascuna amministrazione di attivarsi secondo gli strumenti propri di ciascuna amministrazione, affinché sia rispettata la legge sulla trasparenza amministrativa, emanando, ove esistenti, provvedimenti sostitutivi e/o sanzionatori.

Diritto

Passando all'esame del ricorso si osserva che il sig. non ha provveduto a motivare la richiesta di accesso ai predetti documenti. Si ritiene, tuttavia che l'istante si debba ritenere portatore di un interesse qualificato all'accesso considerato che la figlia è parte del procedimento di valutazione per il superamento dell'anno scolastico.

Pertanto, si ritiene che il ricorrente abbia diritto di estrarre copia dei documenti richiesti.

In particolare, si osserva, che la giurisprudenza, proprio in tema di accesso ai registri scolastici, ha stabilito che i genitori di un alunno bocciato hanno diritto di accedere ai registri personali dei docenti, per poter valutare la “legittimità degli scrutini e delle valutazioni che relativamente al grado di maturità ed allo sviluppo culturale raggiunto dalla propria figlia”, e conseguentemente sindacare l’attività dell’istituto scolastico (Consiglio di Giustizia amministrativa per la regione siciliana, 25 ottobre 1996, n. 384).

Sulla base delle considerazioni svolte la scrivente Commissione esprime, pertanto l’avviso che l’amministrazione debba consentire l’accesso ai verbali degli scrutini del primo quadrimestre ed a quello finale, nonché al registro professori delle varie materie degli anni in corso.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso.

Roma, 9 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 9 OTTOBRE 2006

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia**Fatto**

Il Sig....., detenuto presso la casa circondariale di, in data 26 giugno 2006 riferisce di aver formulato richiesta di accesso nei confronti dell'amministrazione resistente tesa ad ottenere copia dei documenti relativi all'assegnazione del ricorrente al regime E.I.V. (elevato indice di vigilanza) previsto dall'articolo 41 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà).

Non avendo l'amministrazione dato seguito alla richiesta, il Sig. in data 26 luglio ha presentato ricorso a questa Commissione (pervenuto il 10 agosto u.s.) avverso il rigetto tacito dell'amministrazione penitenziaria al richiesto accesso, mettendo in rilievo l'interesse al gravame in considerazione della limitazione che la perdurante assegnazione al regime E.I.V. comporta rispetto all'esercizio di diritti e facoltà normalmente riconosciute ai detenuti dalle disposizioni contenute nella normativa in materia di ordinamento penitenziario e chiedendo, pertanto, di poter esercitare il diritto di accesso negato in prima battuta dall'amministrazione resistente al fine di tutelare in sede giurisdizionale i propri diritti.

Diritto

La ratio del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon

andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera a), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore in re ipsa, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento a conferire la legittimazione a prendere visione ed estrarre copia dei documenti afferenti al procedimento cui si sia preso parte.

Nel caso in esame, non è dubbia la natura endoprocedimentale della richiesta di accesso, atteso che i documenti di cui si chiede di conoscere il contenuto, afferiscono direttamente alla sfera giuridico-soggettiva dell'odierno ricorrente, e non è, quindi, in discussione la titolarità del diritto di accesso in capo al Sig.

Il rinvio operato dal citato articolo 10 della l. n. 241/90 al successivo articolo 24 concerne i casi di esclusione del diritto di accesso i quali operano in senso limitativo del diritto di accesso anche qualora questo si atteggi ad "accesso endoprocedimentale".

Tra i casi di sottrazione all'accesso previsti dal citato articolo 24, figura quello di cui al comma 6, lettera c), il quale esclude l'esercizio del diritto di accesso "quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini".

Nel caso di specie occorre rilevare che l'assegnazione al regime di cui all'articolo 41 bis, comma 2, l. n. 354/1975 può essere disposta anche "quando ricorrano gravi motivi di ordine e

sicurezza pubblica...” tali da far ritenere rispetto ai delitti commessi dal detenuto forme di collegamento con associazioni criminali, terroristiche e/o eversive.

Formula, quest’ultima, che sembra comportare legittime ipotesi di esclusione dell’accesso; accesso che appare peraltro strumentale al diritto di difesa contemplato dai commi 2 quinquies e sexies del riportato articolo 41.

Ritiene la Commissione che il contemperamento delle due contrapposte esigenze sopra ricordate possa trovarsi nella precisazione che l’amministrazione potrà coprire con omissis la parte dei documenti acceduti la cui esclusione confliggerebbe con esigenze di ordine e sicurezza pubblica di cui all’art. 24, comma 3, lettera c), della l. n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l’effetto invita l’amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte

Roma, 9 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 9 OTTOBRE 2006

Ricorrente: Gen.

contro

Amministrazione resistente: Ministero Difesa.....**Fatto**

Il Sig., nella sua qualità di generale di brigata dell'Esercito, in data 22 maggio 2006 prendeva visione del provvedimento (datato 4 maggio) dell'amministrazione militare di appartenenza col quale si rappresentava all'odierno ricorrente, da una parte, la riconosciuta idoneità all'avanzamento a scelta al grado superiore e, dall'altra, la mancata iscrizione nel quadro di avanzamento a scelta formato per l'anno 2006 in considerazione dell'assegnazione di punti e la conseguente collocazione in graduatoria al posto

Il successivo 1 giugno, il Generale, presentava richiesta di accesso ai documenti amministrativi, al fine di conoscere "i verbali, tutti e completi, delle Commissioni S. di Avanzamento con le schede di valutazione redatte su tutti i valutati ed i relativi punteggi; schede tecniche preliminari all'avanzamento compilate dallo Stato Maggiore dell'Esercito ovvero dallo Stato Maggiore della Difesa su tutti i valutati (sulla base delle quali si sono espressi i membri della Commissione) e il testo della relazione presentata su ciascuno di essi dal membro della Commissione cui la suddetta relazione è stata affidata; libretto personale dello scrivente", nonché "...i libretti personali dei generali di brigata collocati dal primo all'ottantesimo posto della graduatoria compilata per l'anno 2006 ed approvata dal Ministero della Difesa".

In data 28 giugno 2006 l'amministrazione resistente ha dato seguito alla richiesta di accesso concedendo l'accesso " limitatamente ai verbali della Commissione Superiore dell'Esercito relativi al personale compreso tra la 1^ e la 8^ posizione e alle schede motivazionali annesse relative al medesimo personale", ritenendo che solo rispetto a coloro collocati in posizione utile ai fini dell'avanzamento sussiste "...quell'interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente a una

situazione giuridicamente tutelata che consente l'esercizio del diritto di accesso ai sensi della normativa dell'agente".

Successivamente, in data 24 luglio, il ricorrente riceveva nuova comunicazione da parte dell'amministrazione con cui si ribadiva il diniego ai documenti relativi agli ufficiali non collocati in posizione utile nella graduatoria, concedendo l'accesso per i primi nove (in precedenza si consentiva l'accesso per i primi otto). Il successivo 17 luglio, il ricorrente reiterava ancora una volta la richiesta di accesso senza ottenere risposta.

Dopo aver svolto le proprie argomentazioni in diritto, il ricorrente chiede con ricorso presentato il 28 luglio (pervenuto il 9 agosto 2006) che la Commissione si pronunci sul diniego relativo all'accessibilità dei verbali e dei libretti concernenti le valutazioni degli altri Generali dal nono all'ottantesimo in graduatoria; ordini all'amministrazione di indicare al ricorrente il responsabile del procedimento; assicuri un congruo periodo di tempo entro il quale poter esercitare il diritto di accesso; renda efficace l'accoglimento della richiesta di accesso.

Il ricorrente, infine, fa presente di aver notificato il ricorso solo a due dei controinteressati, non avendo, per gli altri, l'amministrazione fornito i relativi recapiti

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di altri controinteressati, di cui lo stesso ricorrente fa menzione, nelle persone di tutti i Generali che sopravanzano l'odierno ricorrente in graduatoria e di cui si chiede di conoscere i "libretti" personali che hanno costituito parametro per la valutazione concorsuale.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, sospesa ogni definitiva pronuncia, invita l'amministrazione a provvedere alle notifiche ai controinteressati.

Roma, 9 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

Il Segretario

PLENUM 9 OTTOBRE 2006

Ricorrente: Sig., rappresentato e difeso dall'avvocato

Contro

Amministrazione resistente: Comando Reg. della Guardia di Finanza

Fatto

Il finanziere scelto ha presentato alla Guardia di Finanza - Compagnia di, una richiesta di accesso ai documenti del proprio fascicolo dai quali emergerebbe "l'incompatibilità ambientale" causata dalla "frequentazione di persone di dubbia frequentazione", di cui alla comunicazione 21 marzo 2005 del Comando regionale della Guardia di Finanza. L'interessato ritiene che sulla base di tale provvedimento, gli sia stato negato il trasferimento al Comando di, atteso che, il gruppo di persone di "dubbia reputazione" frequentate dal militare nel periodo in cui era distaccato presso la provincia di Ferrara e che avevano dato luogo alla richiesta di trasferimento, esercita il proprio raggio di azione anche nella provincia di

L'amministrazione, con nota del 5 luglio 2006, ha negato l'accesso in quanto afferente ad atti istruttori prodromici alla nota n. i medesimi, infatti, sono inclusi tra le categorie di documenti sottratti al diritto di accesso base al combinato disposto dell'art. 24 della legge n. 241 del 1990, art. 8 del d.P.R. n. 352 del 1992, dell'art. 4 del D. M. n. 603 del 1996 e degli artt. 10 e 15 del d.P.R. n. 184 del 2006.

Avverso il provvedimento di diniego dell'accesso formulato dalla Guardia di Finanza - Compagnia di, in data 3 agosto 2006, il sig., rappresentato e difeso dall'avvocato, ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai

documenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 25, della legge n. 241 del 1990, chiedendo di dichiarare la nullità del provvedimento di diniego e l'accoglimento della richiesta.

Diritto

La ratio del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera a), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore in re ipsa, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento a conferire la legittimazione a prendere visione ed estrarre copia dei documenti afferenti al procedimento cui si sia preso parte.

Nel caso in esame, non è dubbia la natura endoprocedimentale della richiesta di accesso, atteso che i documenti di cui si chiede di conoscere il contenuto, afferiscono direttamente alla sfera giuridico-soggettiva dell'odierno ricorrente, e non è, quindi, in discussione la titolarità del diritto di accesso in capo al Sig.....

Il rinvio operato dal citato articolo 10 della l. n. 241/90 al successivo articolo 24 concerne i casi di esclusione del diritto di accesso, i quali operano in senso limitativo del diritto di accesso anche qualora questo si atteggi ad "accesso endoprocedimentale".

Tra i casi di sottrazione all'accesso previsti dal citato articolo 24, figura quello di cui al comma 6, lettera c), il quale esclude l'esercizio del diritto di accesso "quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini".

L'art. 4, lett. f) del D.M. n. 603 del 29 ottobre 1996, individua tra i casi di esclusione dal diritto di accesso, "gli atti e documenti riguardanti il funzionamento dei servizi di polizia ivi compresi quelli relativi all'addestramento, all'impiego ed alla mobilità del personale del Corpo della guardia di finanza, nonché i documenti sulla condotta del personale rilevanti ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e la repressione della criminalità e quelli relativi ai contingenti delle Forze armate posti a disposizione dell'Autorità di pubblica sicurezza", mentre l'art. 4, lett. g) del medesimo decreto ministeriale stabilisce che " le relazioni di servizio ed altri atti o documenti presupposto per l'adozione degli atti o provvedimenti dell'Autorità nazionale e delle altre autorità di pubblica sicurezza, nonché degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ovvero inerenti all'attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che si tratti di documentazione che, per disposizione di legge o di regolamento, debba essere unita a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità".

Si ritiene, pertanto, che correttamente l'amministrazione abbia negato il diritto di accesso al documento richiesto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi respinge il ricorso.

Roma, 9 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 9 OTTOBRE 2006

*Ricorrente: Sig.**Contro**Amministrazione resistente: Liceo***Fatto**

Il sig.a seguito dell'esito negativo degli esami per il passaggio dal terzo al quarto anno del corso di studio di istruzione secondaria superiore, presso il Liceo della propria figlia ha presentato, in data 28 giugno 2006, istanza di accesso al Liceo, al fine di avere copia dei seguenti documenti:

- 1. verbale degli scrutini del I quadrimestre di*
- 2. verbale degli scrutini del II quadrimestre di*
- 3. verbale, non nominativo, degli scrutini del I quadrimestre dell'intera classe 3 C;*
- 4. verbale, non nominativo, degli scrutini del II quadrimestre dell'intera classe 3 C;*
- 5. registri di classe e relativi voti ottenuti da in tutte le materie;*
- 6. registri di classe e relativi voti, non nominativi, ottenuti dall'intera classe 3 C in tutte le materie.*

La segreteria del Liceo ha provveduto, in data 24 luglio 2006, al rilascio solo dei documenti inerenti la studentessa, di cui ai punti 1, 2 e 5, ma ha negato, senza indicazione della motivazione, l'accesso ai documenti inerenti gli altri studenti della medesima classe, di cui ai punti 3, 4, 6; si specifica, nel ricorso che nella quietanza di ricezione dei documenti la madre della studentessa aveva inserito una nota nella quale era evidenziato il parziale diniego, tuttavia della medesima non è stata rilasciata copia.

A seguito del diniego il sig....., con nota del 2 agosto 2006, ha chiesto l'intervento del difensore civico della Regione, il quale ha informato l'istante dell'esistenza dello strumento del ricorso innanzi la scrivente Commissione.

Avverso tale parziale diniego, il sig. ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 25, della legge n. 241 del 1990, in data 7 agosto 2006, chiedendo alla medesima di riesaminare la determinazione di diniego. Precisa, poi, il ricorrente che la copia dei predetti documenti è necessaria al fine di poter verificare i risultati scolastici di nel contesto complessivo della classe, e, dunque, per poter valutare in termini oggettivi eventuali vizi di forma e di sostanza; nonché per conoscere i voti e le medie matematiche della classe al fine di valutare l'equilibrio con i voti hanno condotto a bocciature, debiti scolastici e promozioni.

Specifica, poi, che non sussistono controinteressati, atteso che la l'istanza di accesso è stata formulata chiedendo all'amministrazione di adottare le modalità necessarie per garantire e tutelare il diritto alla riservatezza degli altri studenti.

Diritto

Nel caso in esame i documenti sono stati richiesti al fine di poter verificare l'operato della commissione esaminatrice, ossia se vi sia stata una omogenea applicazione dei criteri di valutazione degli studenti o se siano stati utilizzati specifici ed uniformi criteri di valutazione e di attribuzione del punteggio. In altri termini i predetti documenti sono necessari al fine di poter appurare se vi sia stata disparità di trattamento nei confronti del ricorrente, e, in caso affermativo, accedere le vie giurisdizionali.

Al riguardo si osserva, che la giurisprudenza, proprio in tema di accesso agli elaborati degli alunni della medesima classe, ha affermato la legittimità della richiesta di accesso ai registri di classe della richiedente ed ai temi degli altri alunni, sia pure in forma anonima, poiché attraverso i citati documenti i ricorrenti possono giudicare la correttezza delle valutazioni compiute dalla commissione rispetto agli altri studenti ed, eventualmente, consentire all'istante di adire le vie giurisdizionali (Consiglio di Giustizia amministrativa per la regione siciliana, 25 ottobre 1996, n. 384).

Sulla base delle considerazioni svolte la scrivente Commissione esprime, pertanto, l'avviso che l'amministrazione debba consentire l'accesso ai verbali, non nominativi, degli scrutini del I e del II quadrimestre dell'intera classe 3 C.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie, parzialmente, il ricorso.

Roma, 9 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 9 OTTOBRE 2006

*Ricorrente: Sig.**contro**Amministrazione resistente: IPAB - Fondazione***Fatto**

Il Sig. riferisce a questa Commissione di aver inoltrato alla Fondazione, in data 3 agosto 2004, istanza per il tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi degli articoli 65 e 66 del d. lgs. n. 168/2001, alla quale, per motivi personali, l'odierno ricorrente non ha inteso dar seguito. A distanza di quasi due anni, e precisamente in data 20 maggio 2006, il Sig. riferisce, altresì, della ricezione dell'istanza di cui sopra da parte di un quotidiano locale (Corriere di Caserta), circostanza comunicata al ricorrente direttamente da una giornalista della testata giornalistica destinataria del documento.

Successivamente, con raccomandate A/R del 16 e 30 giugno 2006, il Sig., contestando l'accaduto alla Fondazione, chiedeva contestualmente di conoscere l'unità organizzativa ed il responsabile del procedimento riguardante il tentativo di conciliazione in precedenza esperito, nonché di conoscere gli stessi elementi con riferimento alla successiva indebita diffusione del documento da parte della IPAB in questione.

Non avendo ottenuto risposta alcuna alle suddette richieste, con ricorso a questa Commissione, in data 7 agosto (pervenuto il 10 agosto u.s.), chiedeva l'accertamento dell'illegittimità della condotta tenuta dalla Fondazione ed ordinare alla stessa, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, l. n. 241/90, di comunicare "l'unità organizzativa ed il nominativo del responsabile del procedimento" concernenti gli episodi in questione.

A tal fine, il ricorrente, premessa la natura pubblicistica dell'ente fondazionale, afferma che "le notizie richieste fanno capo ad atti amministrativi ben definiti", citando gli articoli 4, comma 1, 5, comma 1, e 22, comma 4, lettera d), della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente che la qualificazione dell'istanza formulata dal Sig.in termini di ricorso ai sensi degli articoli 25, comma 4, l. n. 241/90 e 12, d.P.R., n. 184/2006, appare erranea. Ed invero, il rimedio giustiziale previsto sia dal legislatore primario con le modifiche apportate al citato articolo 25 della l. n. 241/90 dalla l. n. 15/2005, che con il successivo regolamento governativo adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 184/2006, si riferisce a fattispecie in cui l'amministrazione si sia pronunciata su una richiesta di accesso a documenti amministrativi espressamente negando il richiesto accesso o mantenendo sull'istanza un comportamento silenzioso idoneo al formarsi del c.d. silenzio rigetto, o ancora, nel caso in cui si lamenti l'illegittimo differimento dell'esercizio del diritto di accesso disposto dall'amministrazione (articolo 12, comma 1, d.P.R. n. 184/2006).

Nel caso sottoposto all'esame di questa Commissione non ricorre alcuna delle fattispecie appena riferite, atteso che non è stata a monte formulata alcuna istanza tecnicamente qualificabile come richiesta di accesso ai documenti amministrativi ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, non potendosi definire tale la domanda preordinata a conoscere l'unità organizzativa ed il responsabile di un determinato procedimento.

Le stesse considerazioni valgono, a maggior ragione, con riferimento alle richieste contenute nelle raccomandate del 16 e 30 giugno 2006, atteso che esse rappresentano una sorta di manifestazione di rappresentazione di un accadimento (del quale si duole il ricorrente) che non dà luogo ad alcun procedimento amministrativo in senso tecnico.

Tuttavia, pur non potendo la richiesta formulata dal ricorrente (nella parte preordinata ad ordinare all'amministrazione di comunicare il nominativo del responsabile del procedimento) costituire oggetto di ricorso ex articolo 12 d.P.R. n. 184/2006, questa Commissione rileva nell'esercizio dei poteri di cui dispone in base all'articolo 27 della suddetta legge, che tale adempimento deve essere posto in essere dall'amministrazione che ne sia richiesta, in attuazione del più generale principio di trasparenza dell'azione amministrativa; principio sulla cui attuazione questa Commissione ha compiti di vigilanza.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso, fermo restando che il comportamento dell'amministrazione, ove non abbia già provveduto, è contrario al principio di trasparenza, per il chè questa Commissione riferirà in sede di relazione annuale al Governo e al Parlamento.

Roma, 9 ottobre 2006

IL PRESIDENTE